REGOLAMENTO (CEE) N. 707/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Francia, l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/79 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2426/78 [4], ha previsto, all'articolo 2, paragrafo 2, che l'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [5], si applica soltanto alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati prima del 12 maggio 1978, per quanto concerne i tassi rappresentativi fissati con regolamento (CEE) n. 976/78 [6];

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 643/79 [7] e (CEE) n. 705/79 l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 è stato modificato per tener conto della fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per il franco francese, la sterlina inglese, la sterlina irlandese e la lira italiana, con entrata in vigore, in linea di massima, il 9 aprile 1979; che occorre pertanto completare il regolamento (CEE) n. 1054/78; che sembra inoltre possibile tener maggiormente conto delle particolarità esistenti nel caso che il prelievo o la restituzione siano prefissati nel quadro di una gara;

considerando che, ai fini dell'entrata in vigore dei nuovi tassi, per talune operazioni di distillazione occorre prevedere, come in passato, date diverse da quelle previste, in genere, per il settore vinicolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1054/78 è sostituito dai seguenti paragrafi:

« 2. L'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applica unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 [1]:

— prima del 12 maggio 1978, per quanto concerne i tassi rappresentativi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettere c), d) e) e f), del regolamento (CEE) n. 878/77 per i prodotti e gli Stati membri interessati e a decorrere dalle date indicate al paragrafo 2 dell'articolo citato;

— prima del 12 maggio 1978, per quanto concerne il tasso rappresentativo di 1 franco francese = 0,154856 unità di conto valido a decorrere dal 17 maggio 1978 per il settore delle carni suine in Francia;

— prima del 30 marzo 1979, per quanto concerne i tassi rappresentativi fissati con regolamento (CEE) n. 643/79 [2] e indicati all'articolo 2 bis, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CEE) n. 878/77 per i prodotti e gli Stati membri interessati e a decorrere dalle date in esso indicate.

3. Se il prelievo o la restituzione sono stati fissati in anticipo nel quadro di una gara, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione delle offerte è considerato ai fini dell'applicazione del presente articolo, come il giorno in cui la domanda di titolo è stata presentata.

Articolo 2

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1054/78 è completato dal seguente paragrafo:

---

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.
(4) GU n. L 293 del 19. 10. 1978, pag. 11.
(5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 125 del 13. 5. 1978, pag. 32.
(7) GU n. L 83 del 3. 4. 1979, pag. 1.

(1) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(2) GU n. L 83 del 3. 4. 1979, pag. 1 ».

« 3. Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e gli altri importi di cui al paragrafo 1, i (il) tassi(o) rappresentativi(o) indicati(o) all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 :

— paragrafo 3, lettera a), 4 e 5, sono applicabili a decorrere dal 1° settembre 1979,

— paragrafo 3, lettera b), è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1980.

I tassi rappresentativi del franco francese e della lira italiana, fissati con regolamenti (CEE) n. 643/79 e (CEE) n. 705/79 applicabili a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 878/77 a decorrere dal 9 aprile 1979 nel settore vinicolo, non si applicano nel quadro delle operazioni di distillazione decise prima del 9 aprile 1979 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente